



Ordinanza n. 161

OGGETTO: Ordinanza Sindacale - Divieto di importazione, uso e commercializzazione nel territorio del Comune di Ischia di saponi e detersivi non biodegradabili al 100%.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto in particolare il comma 5 dell'art 50 che consente al Sindaco quale rappresentante della comunità locale di adottare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica
Vista la L. 136 del 26.04.1983 contenete disposizioni sulla biodegradabilità dei detersivi sintetici
Visti i Decreti del Ministero della Sanità n. 162 del 20.4.88 (Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio) e n. 413 del 13.9.88 (Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare);
Visto il DPR n. 250 del 5.4.89 (Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge 26.4.83 n. 136, concemente la biodegradabilità dei detersivi sintetici, nonché abrogazione del Regolamento di esecuzione della legge 3.3.71 n. 125, approvato con DPR 12.1.74 n. 238, concemente la medesima materia);
Visto il D. Lgs. N. 98 del 27.1.92 (Attuazione delle direttive n. 73/405/CEE, n. 82/242/CEE e n. 82/243/CEE, relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici);
Vista la decisione della Commissione Europea 95/365 /CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato;
Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 98/480/CE sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico;
Visto il Regolamento CE n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai detersivi;
Visto il DPR n. 21 del 6.2.2009 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 684/2004 relativo ai detersivi);
Visto il Regolamento UE n. 259/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento CE n. 684/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato destinati ai consumatori e nei detersivi per lavastoviglie automatiche destinate ai consumatori;

Vista la relazione del 29.5.2015 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE n. 684/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31.3.2004, relativo ai detersivi e riguardante l'uso dei fosfati;

Visto il D. Lgs. 152/2006 delle "Norme in materia ambientale" (cosiddetto Codice dell'Ambiente);

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 214/2013 **Divieto di importazione, uso e commercializzazione nel territorio del Comune di Ischia di saponi e detersivi non biodegradabili che si intende richiamata integralmente nella parte relativa alle premesse ed alle motivazioni;**

Visto il Regolamento per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e assimilate dell' EVI spa gestore del ciclo integrato sull'isola di Ischia.

Vista la delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 dell'8.6.2016;

Considerato che da un'indagine di mercato esperita dagli uffici dell'EVI spa, così come previsto dalla delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 dell'8.6.2016 risultano regolarmente presenti in commercio detersivi e saponi biodegradabili al 100% e senza contenuto di fosforo, utilizzabili per tutti i tipi di attività di pulizia;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge

CONSIDERATO che sussistono ragioni di indifferibile necessità per l'adozione di un provvedimento sindacale da parte di tutti i Comuni dell' isola di Ischia a tutela della salute e della igiene pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato alcuni tratti del territorio comunale risultano ancora sprovvisti di rete fognaria con conseguente pericolo di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere e del mare, mentre per i tratti del territorio in cui tale sistema fognario risulta realizzato, sussiste grave pericolo di ostruzione ed occlusione causato dalla sedimentazione di saponi non biodegradabili e prodotti liquidi non biodegradabili".

CONSIDERATO altresì che il Comune è allo stato ancora sprovvisto di idoneo impianto di depurazione con ulteriori gravi profili di pericolo per la tutela del suolo, del sottosuolo e del mare.

CONSIDERATO che peraltro a seguito della istituzione dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno, che comprende l'area marina dei Comuni dell'isola di Ischia e Procida, più urgente ed indifferibile diviene l'esigenza di tutelare l'ecosistema e le risorse paesaggistiche ed ambientali che ne hanno determinato l'istituzione.

RITENUTO che l'uso indiscriminato di saponi non biodegradabili e prodotti liquidi non biodegradabili" anche e soprattutto nel corso della stagione turistica -che fa rilevare un rilevante incremento delle presenze sul territorio a causa della contemporanea apertura di alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti ed altri esercizi pubblici a carattere stagionale, contribuendo alla ostruzione frequente ed imprevedibile di tratti del sistema fognario realizzato, come rappresentato dalla

richiamata relazione tecnica- costituisce grave pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica oltre che causa di grave inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere e del mare.

ORDINA

1. Fino al completamento della rete fognaria e dell' impianto di depurazione a servizio del Comune è vietato a chiunque (privati domestici, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune) l' uso, la commercializzazione e l'importazione nel territorio del Comune di saponi, detersivi, detergenti e qualsiasi tipo di prodotto solido, liquido in polvere, in pasticche, in crema e sotto qualsiasi forma destinati ad attività di lavaggio e pulizia, bucati a mano o in lavatrice; di preparazioni ausiliarie per lavare destinate all'ammollo (prelavaggio) al risciacquo al candeggio di indumenti, biancheria da casa, di ammorbidenti per tessuti destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; di prodotti destinati alla pulizia dei piatti a mano o in lavastoviglie, alla pulizia della casa e delle superfici che non siano ecocompatibili e biodegradabili nella misura del 100% ed in tutte le loro componenti e che contengono fosforo e fosfati in qualsiasi percentuale. Il concetto di biodegradabilità è qui inteso nel modo in cui viene definito dalle normative ambientali richiamate in premessa.
2. Gli eventuali trasgressori (vale a dire chi importa, chi commercializza ed utilizza tali prodotti// le attività commerciali, gli acquirenti gli effettivi utilizzatori di tali prodotti) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (da Euro 25 a Euro 500)

DEMANDA

1. All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune
2. Alla Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e al Comandante della Polizia Municipale per quanto di competenza:
 - l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione dello stesso provvedimento anche mediante comunicazione alle associazioni di categoria;


- la trasmissione di copia della presente Ordinanza alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio per opportuna conoscenza.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale

18 NOV. 2016



IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL SINDACO".